



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e studi finanza locale

Circolare n. 9/2019

Allegati n. 4

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE - U.T.G.

LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c. ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE SEDE
Pec: iga@pec.interno.it

OGGETTO: Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l'anno 2018 - per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti assimilati - e relativi controlli.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l'anno 2018 in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base della apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016, per quelli che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario e per gli altri enti locali a questi assimilati.

Inoltre vengono illustrate le disposizioni per l'esercizio da parte di codesti Uffici dei relativi controlli e per l'eventuale irrogazione delle previste sanzioni.

1) Modalità di compilazione e trasmissione della certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l'anno 2018. DM 1° aprile 2019.

Con il Decreto Ministeriale del 1° aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 83 dello scorso 8 aprile, visualizzabile sulla pagina del sito internet istituzionale di questo Dipartimento all'indirizzo

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e Studi Finanza Locale

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-1deg-aprile-2019> sono stati approvati i certificati per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell'anno 2018 per comuni, province, città metropolitane e comunità montane che siano:

1. enti deficitari nel 2018, sulla base delle risultanze delle tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016;

2. enti soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in quanto non hanno presentato il certificato al rendiconto 2016 o non hanno ancora deliberato il rendiconto della gestione 2016;

3. enti in dissesto, con quinquennio di durata del risanamento in corso;

4. enti in riequilibrio, con relativo piano finanziario pluriennale in corso.

Tali certificati, anche se totalmente o parzialmente negativi, dovranno essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione entro il termine del **12 giugno 2019**.

La procedura telematica di acquisizione dei certificati 2018 rimarrà comunque aperta fino al 31 marzo 2020 ed in tale arco temporale l'eventuale trasmissione del modello con modalità diversa da quella prevista dal decreto approvativo della certificazione non sarà ritenuta legittima ai fini del rispetto dell'adempimento.

Tale innovazione, già introdotta lo scorso anno, è in linea con le iniziative intraprese da tempo da questa Direzione Centrale nell'ambito delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione, che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei processi di trasmissione.

I certificati dovranno essere compilati con metodologia informatica, utilizzando i modelli informatici che saranno messi a disposizione degli enti locali sul sito istituzionale web del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, area tematica *La finanza locale*, nella sezione *Area certificati*, la quale sarà accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.

I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, città metropolitane e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.

I dati finanziari da inserire nei predetti modelli dovranno essere riportati con due cifre decimali. Nel calcolo della percentuale di copertura del costo, la procedura informatica effettuerà l'arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Gli enti che avessero necessità di rettificare un certificato già trasmesso, potranno attivare, previa comunicazione alla competente Prefettura, la procedura informatica prevista dalle istruzioni visualizzabili sul sito, che prevede dapprima l'annullamento del precedente modello e quindi il caricamento a sistema del certificato corretto.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e Studi Finanza Locale

La certificazione annullata perderà la sua validità sia per quanto concerne la data di trasmissione che per quanto riguarda i dati precedentemente inseriti.

Si rammenta che per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio dei Revisori; per gli altri è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio.

Per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione almeno di due componenti del Collegio revisori, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

Si precisa che i soggetti chiamati ad apporre la propria firma digitale in calce alla certificazione assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l'esattezza dei dati ivi riportati.

2) Deficitarietà strutturale, certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi e controlli centrali. Generalità.

La precedente circolare n. 13 del 18/05/2018, diramata in previsione dell'avvio delle nuove modalità di presentazione della certificazione in argomento, ha rappresentato l'occasione per effettuare un completa ricognizione delle disposizioni generali sugli enti locali deficitari e sui relativi controlli, contenute nel Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (d'ora in poi TUEL) approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A detta circolare pertanto si rinvia per eventuali approfondimenti sulla materia, precisando che nulla di quanto in essa riportato è stato innovato nel periodo da allora trascorso.

3) Adempimenti da parte delle Prefetture-UTG. Comunicazioni agli enti locali, controlli sui certificati e applicazione delle sanzioni.

Ciascuna Prefettura-UTG vorrà richiamare, fin d'ora, l'attenzione degli enti del territorio di propria competenza - indicati nei due elenchi allegati alla presente circolare e le cui informazioni sono state estratte dalla banca dati delle certificazioni di bilancio di questa Direzione alla data del 09.04.2019 - sugli adempimenti previsti dalla normativa sulla deficitarietà strutturale, rammentando, in particolare, gli adempimenti legati alle nuove modalità di presentazione telematica dei certificati.

La condizione di deficitarietà e l'assoggettamento ai relativi controlli può derivare:

- dalla presenza nell'apposita tabella, allegata al rendiconto della gestione, di parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari (art. 242, comma 1, TUEL);

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e Studi Finanza Locale

- dal fatto che gli enti non hanno adempiuto alla presentazione del certificato del rendiconto del bilancio di cui all'articolo 161 del TUEL o non hanno deliberato il rendiconto della gestione (art. 243, comma 6, TUEL c.d. *deficitarietà in via provvisoria*).

Pertanto, nell'allegato 1 - in cui sono elencati gli enti deficitari e dissestati - viene fornita precisazione circa la prima o la seconda fattispecie che dà luogo ai controlli. Viene, infatti, indicato se l'ente deficitario sia tale perché presenta parametri dei quali almeno la metà deficitari (*voce SI alla quarta colonna*), oppure perché non ha trasmesso il certificato del rendiconto (*voce No alla quarta colonna*), con la puntualizzazione che gli enti deficitari in via provvisoria sono tenuti alla certificazione, sempreché permangano - al 12 giugno 2019 - le condizioni di inadempienza.

L'informazione circa l'avvenuta presentazione o meno del certificato del rendiconto viene riportata anche per gli enti che hanno dichiarato lo stato di dissesto, ma è evidente che per tali enti, ciò che assume rilevanza è la condizione di dissesto.

Ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 8, lettere b) e c) del TUEL, gli enti interessati dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono assoggettati ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tali enti sono tenuti ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale, con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, nella misura del 36%, e, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto.

Come già avvenuto lo scorso anno, l'elenco di tali enti tenuti alla presentazione della certificazione in oggetto per l'anno 2018 viene sin da ora unito alla presente circolare (all. 2) e non sarà quindi oggetto di separata e successiva comunicazione.

L'esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie, è affidato, come in precedenza, alla competenza di codesti Uffici.

A partire dal prossimo 12 giugno, ciascuna Prefettura potrà reperire nella banca dati di finanza locale, accessibile su rete intranet con le consuete credenziali, i certificati trasmessi per via telematica dagli enti locali che ricadono nel territorio di propria competenza.

Codesti Uffici avranno cura di applicare le sanzioni con proprio provvedimento, qualora riscontrino - da parte degli enti strutturalmente deficitari - il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione o l'omessa dimostrazione di tale rispetto (ovvero l'omesso invio della prescritta certificazione della copertura dei costi).

Per gli enti che, allo scadere del termine del 12 giugno 2019, non avranno ancora provveduto alla presentazione del certificato al rendiconto di bilancio 2016, con l'annessa tabella di riscontro dei parametri (*deficitarietà in via provvisoria*), codesti Uffici vorranno provvedere a sollecitarne l'invio sino al

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e Studi Finanza Locale

definitivo adempimento, nelle more del quale, tuttavia, non dovrà essere applicata la sanzione di cui al citato art. 243, comma 5, TUEL.

Infatti il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere n. 01499/2015 reso nell'udienza del 21 dicembre 2016, ha rilevato che non è condivisibile la tesi secondo cui il comma 5 predetto opera, ai fini dell'applicazione della sanzione, "un'equiparazione tra i comuni in condizioni strutturalmente deficitarie e quelli che non inviino tempestivamente e correttamente compilata la documentazione richiesta, volta ad asseverare la sana gestione finanziaria e l'assenza di situazioni di squilibrio nella tenuta dei conti".

Secondo il citato Consesso, nelle more dell'invio della certificazione al rendiconto di bilancio, non scatta alcuna "presunzione di deficitarietà che prevede l'automatica applicazione della sanzione".

La previsione di cui al comma 5, ad avviso del Consiglio di Stato, è chiara nello stabilire "che la sanzione ivi prevista può essere applicata solo alle *province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie* e che la norma non sanziona il mancato rispetto dei tempi e delle modalità per la presentazione e il controllo della certificazione, come determinate dalla relativa disciplina ministeriale, ma unicamente il mancato rispetto - da parte degli enti strutturalmente deficitari - dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione o l'omessa dimostrazione di tale rispetto" (ovvero l'omesso invio della prescritta certificazione della copertura dei costi).

Si rammenta che gli enti disestati sono soggetti all'obbligo certificativo senza, tuttavia, essere destinatari del relativo sistema sanzionatorio.

In caso di applicazione della sanzione, andrà trasmessa alla scrivente Direzione Centrale, indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it, un originale del provvedimento di applicazione della sanzione.

Ai sensi dell'articolo 243, comma 5, del TUEL, l'importo della sanzione da applicare è fissato all'1 per cento del valore delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del TUEL del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura.

Pertanto, le sanzioni da applicare con riferimento alle certificazioni per l'anno 2018, a seguito della rilevazione dell'inadempienza nel corrente anno 2019, andranno calcolate con riferimento all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto dell'anno 2017 e, ove tale certificato non risulti presentato, al certificato dell'ultima annualità disponibile.

Si sottolinea anche che le comunità montane, pur rientrando fra gli enti locali cui si applicano gli adempimenti sulla deficitarietà strutturale, non sono assoggettate alla sanzione secondo il disposto di cui al comma 5 del citato articolo 243.

Relativamente agli altri aspetti concernenti la copertura del costo del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, si rimanda a quanto rappresentato al punto 6 della circolare FL/7 del 4 maggio 2017.

4. Istruzioni operative riguardanti gli enti locali inadempienti all'obbligo certificativo per l'anno 2017.

Alla data odierna risulta che n. 51 comuni e n. 1 provincia non hanno ancora provveduto ad inviare il certificato dimostrativo della copertura del costo di alcuni servizi per l'anno 2017.

Gli enti inadempienti sono facilmente individuabili all'interno della procedura informatica.

Codesti Uffici vorranno provvedere a sollecitare nuovamente e con cortese urgenza tali enti, informandoli che, a seguito della chiusura della procedura telematica di acquisizione dei certificati 2017, gli stessi dovranno essere inoltrati alla competente Prefettura – UtG via PEC e comunque con firma digitale dei sottoscrittori.

5. Avvertenze importanti.

La procedura telematica di acquisizione dei certificati dimostrativi della copertura del costo di alcuni servizi ha, com'è noto, la particolarità di consentire a ciascuna Prefettura – UtG di monitorare in tempo reale l'adempimento da parte degli enti locali a ciò tenuti e di irrogare, se del caso, la prevista sanzione, nonché, contestualmente, di permettere alla scrivente di rilevare l'attività svolta da ciascun Ufficio territoriale

In proposito deve purtroppo evidenziarsi che nel primo anno di utilizzo di tale procedura non tutte le Prefetture hanno riservato ad essa un'adequata attenzione e, in molti casi, l'attività sanzionatoria è stata attivata soltanto dopo ripetuti solleciti da parte della scrivente.

Ciò premesso, si ritiene opportuno precisare che l'attivazione della procedura telematica di acquisizione delle certificazioni in argomento non modifica in alcun modo la delega attribuita alle Prefetture, relativamente alle funzioni di controllo di tali certificazioni e di irrogazione delle sanzioni di legge, con i decreti ministeriali del 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, dei quali si unisce copia alla presente.

La finalità della procedura automatizzata è quella di semplificare le funzioni di controllo degli Uffici territoriali - sollevandoli dagli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), b) e c) del citato DM 18 agosto 1992, ora svolti in modo automatico dal sistema informatico – le quali continuano a permanere, unitamente a quella di irrogazione delle sanzioni di legge, con le conseguenti responsabilità, in capo a codesti Uffici.

Si auspica quindi che l'utilizzo della procedura avvenga non soltanto alla scadenza del termine ordinatorio del 12 giugno 2019 ma anche successivamente e con cadenza periodica, fino a quando non sia stata accertata l'avvenuta presentazione dei certificati da parte di tutti gli enti locali di competenza, attivando tempestivamente l'attività di stimolo nei confronti degli enti locali inadempienti ed avviando entro il termine di 30 giorni dall'acquisizione del certificato telematico il procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione in caso di mancata copertura dei costi dei servizi.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e Studi Finanza Locale

Si confida nella massima collaborazione e, per eventuali esigenze, si segnalano i seguenti referenti:

- per informazioni di carattere amministrativo;

Dott. Carmine La Vita, tel. uff. 06.465.47.931, e-mail carmine.lavita@interno.it

Sig.ra Rita Meniconi, tel. uff. 06.465.47.933, e-mail rita.meniconi@interno.it

Dott.ssa Antonella Valentini, tel. uff. 06.465.47.838, e-mail

antonella.valentini@interno.it

Sig.ra Virna Vincifori, tel. uff. 06.465.47.935, e-mail virna.vincifori@interno.it

- per informazioni di carattere tecnico o relative alle modalità telematiche di trasmissione;

Sig. Valter Pigna, tel. uff. 06.465.48.099, e-mail valter.pigna@interno.it

Sig. Arnaldo Ciuffetti, tel.uff. 06.465.48.155, e-mail arnaldo.ciuffetti@interno.it

Il Direttore Centrale
(Verde)



Elenco enti deficitari e dissestati tenuti alla presentazione certificazione
copertura servizi
esercizio finanziario 2018

ALLEGATO 1

Tipo Ente	Ente	Prov.	Pervenuto	Anno ipotesi	Dissesto e/o deficitario
Provincia	ASTI	AT	SI		Deficitario
Provincia	NOVARA	NO	SI		Deficitario
Provincia	LODI	LO	SI		Deficitario
Provincia	IMPERIA	IM	SI		Deficitario
Provincia	FERRARA	FE	SI		Deficitario
Provincia	CHIETI	CH	SI		Deficitario
Provincia	CASERTA	CE	NO	2015	Dissestato
Provincia	SALERNO	SA	SI		Deficitario
Provincia	CROTONE	KR	SI		Deficitario
Provincia	VIBO VALENTIA	VV	NO		Deficitario
Provincia	SIRACUSA	SR	SI	2018	Dissestato
Provincia	NUORO	NU	NO		Deficitario
Provincia	ORISTANO	OR	NO		Deficitario
Comune	CARREGA LIGURE	AL	SI		Deficitario
Comune	ARGENTERA	CN	NO	2017	Dissestato
Comune	ROASCHIA	CN	NO		Deficitario
Comune	ROBURENT	CN	NO		Deficitario
Comune	AGRATE CONTURBIA	NO	NO		Deficitario
Comune	NOASCA	TO	NO		Deficitario
Comune	PISCINA	TO	NO		Deficitario
Comune	CRAVAGLIANA	VC	SI	2017	Dissestato
Comune	AURANO	VB	NO		Deficitario
Comune	CAPREZZO	VB	NO		Deficitario
Comune	MONTECRESTESE	VB	NO		Deficitario
Comune	AZZANO MELLA	BS	SI	2018	Dissestato
Comune	PONTE DI LEGNO	BS	SI		Deficitario
Comune	VILLACHIARA	BS	NO		Deficitario
Comune	CAMPIONE D'ITALIA	CO	SI	2018	Dissestato
Comune	PADERNO PONCHIELLI	CR	SI		Deficitario
Comune	SONCINO	CR	SI		Deficitario
Comune	POZZO D'ADDA	MI	NO		Deficitario
Comune	BORMIO	SO	SI		Deficitario
Comune	PEDESINA	SO	NO		Deficitario
Comune	BREBBIA	VA	SI		Deficitario
Comune	CARAVATE	VA	SI		Deficitario
Comune	SESTO CALENDE	VA	NO		Deficitario
Comune	BREMBIO	LO	SI		Deficitario
Comune	CASALMAIOCCO	LO	SI		Deficitario
Comune	ZOAGLI	GE	NO		Deficitario
Comune	CAMPOROSSO	IM	NO		Deficitario
Comune	ALBISOLA SUPERIORE	SV	NO		Deficitario
Comune	CAMPO SAN MARTINO	PD	NO		Deficitario
Comune	SOLESINO	PD	SI		Deficitario
Comune	CRESPINO	RO	NO		Deficitario
Comune	ROSOLINA	RO	NO		Deficitario
Comune	DOLO	VE	SI		Deficitario
Comune	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	SI		Deficitario
Comune	MONTEGALDELLA	VI	SI		Deficitario
Comune	SANTORSO	VI	SI		Deficitario
Comune	COMACCHIO	FE	SI		Deficitario
Comune	GROPPARELLO	PC	NO		Deficitario
Comune	NIBBIANO	PC	SI		Deficitario
Comune	RIO NELL'ELBA	LI	NO		Deficitario
Comune	MASSAROSA	LU	SI		Deficitario
Comune	VIAREGGIO	LU	SI	2014	Dissestato
Comune	ORCIANO PISANO	PI	SI		Deficitario
Comune	MARSCIANO	PG	SI		Deficitario

Tipo Ente	Ente	Prov.	Pervenuto	Anno ipotesi	Dissesto e/o deficitario
Comune	POLINO	TR	NO		Deficitario
Comune	TERNI	TR	SI	2018	Dissestato
Comune	OFFAGNA	AN	SI	2016	Dissestato
Comune	ASCOLI PICENO	AP	NO		Deficitario
Comune	MACERATA	MC	NO		Deficitario
Comune	VISSO	MC	NO		Deficitario
Comune	ARPINO	FR	SI		Deficitario
Comune	PIGNATARO INTERAMNA	FR	SI	2018	Dissestato
Comune	PONTINIA	LT	NO		Deficitario
Comune	SABAUDIA	LT	NO		Deficitario
Comune	CITTAREALE	RI	NO		Deficitario
Comune	ARDEA	RM	SI	2018	Dissestato
Comune	BELLEGRA	RM	SI	2017	Dissestato
Comune	MONTE PORZIO CATONE	RM	SI	2018	Dissestato
Comune	SANTA MARINELLA	RM	SI	2018	Dissestato
Comune	CARBOGNANO	VT	NO		Deficitario
Comune	CORCHIANO	VT	SI	2017	Dissestato
Comune	ARI	CH	SI	2014	Dissestato
Comune	CIVITALUPARELLA	CH	SI	2016	Dissestato
Comune	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	SI	2015	Dissestato
Comune	COLLEDIMEZZO	CH	SI		Deficitario
Comune	CAMPOTOSTO	AQ	NO		Deficitario
Comune	CASTELLAFIUME	AQ	SI		Deficitario
Comune	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	NO		Deficitario
Comune	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	SI		Deficitario
Comune	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	SI		Deficitario
Comune	BASCIANO	TE	SI		Deficitario
Comune	TORANO NUOVO	TE	NO		Deficitario
Comune	BOJANO	CB	SI	2018	Dissestato
Comune	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	SI	2016	Dissestato
Comune	PORTOCANNONE	CB	NO	2017	Dissestato
Comune	CASTELPIZZUTO	IS	SI		Deficitario
Comune	PIZZONE	IS	NO		Deficitario
Comune	ATRIPALDA	AV	SI		Deficitario
Comune	AVELLINO	AV	SI		Deficitario
Comune	MOSCHIANO	AV	SI		Deficitario
Comune	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	SI	2016	Dissestato
Comune	QUINDICI	AV	SI	2015	Dissestato
Comune	ROCCABASCERANA	AV	SI	2014	Dissestato
Comune	SPERONE	AV	NO		Deficitario
Comune	AMOROSI	BN	SI		Deficitario
Comune	BENEVENTO	BN	SI	2017	Dissestato
Comune	BUCCIANO	BN	SI		Deficitario
Comune	CALVI	BN	SI	2016	Dissestato
Comune	CERRETO SANNITA	BN	SI	2016	Dissestato
Comune	FRAGNETO L'ABATE	BN	SI	2017	Dissestato
Comune	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	SI		Deficitario
Comune	ALIFE	CE	NO	2017	Dissestato
Comune	BELLONA	CE	SI		Deficitario
Comune	CALVI RISORTA	CE	NO	2016	Dissestato
Comune	CANCELLO ED ARNONE	CE	SI	2015	Dissestato
Comune	CASAPESENNA	CE	SI		Deficitario
Comune	CASAPULLA	CE	SI		Deficitario
Comune	CASERTA	CE	SI	2018	Dissestato
Comune	CASTEL CAMPAGNANO	CE	SI	2017	Dissestato
Comune	FALCIANO DEL MASSICO	CE	SI		Deficitario
Comune	ORTA DI ATELLA	CE	SI	2015	Dissestato
Comune	PIANA DI MONTE VERNA	CE	SI	2014	Dissestato

Tipo Ente	Ente	Prov.	Pervenuto	Anno ipotesi	Dissesto e/o deficitario
Comune	RAVISCANINA	CE	SI	2014	Dissestato
Comune	SAN FELICE A CANCELLO	CE	SI	2017	Dissestato
Comune	SAN MARCELLINO	CE	SI	2014	Dissestato
Comune	SAN NICOLA LA STRADA	CE	SI	2014	Dissestato
Comune	SAN POTITO SANNITICO	CE	SI		Deficitario
Comune	VILLA DI BRIANO	CE	SI	2016	Dissestato
Comune	VILLA LITERNO	CE	NO	2016	Dissestato
Comune	BACOLI	NA	SI	2018	Dissestato
Comune	CAIVANO	NA	NO	2016	Dissestato
Comune	LACCO AMENO	NA	SI	2014	Dissestato
Comune	MARIGLIANO	NA	SI		Deficitario
Comune	NAPOLI	NA	SI		Deficitario
Comune	PROCIDA	NA	SI		Deficitario
Comune	QUARTO	NA	SI		Deficitario
Comune	VILLARICCA	NA	SI	2018	Dissestato
Comune	BUCCINO	SA	SI		Deficitario
Comune	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	NO	2017	Dissestato
Comune	PISCIOTTA	SA	NO		Deficitario
Comune	LATIANO	BR	SI		Deficitario
Comune	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	NO		Deficitario
Comune	ASCOLI SATRIANO	FG	NO		Deficitario
Comune	CHIEUTI	FG	SI	2018	Dissestato
Comune	ISCHITELLA	FG	NO		Deficitario
Comune	RODI GARGANICO	FG	SI	2015	Dissestato
Comune	SAN MARCO IN LAMIS	FG	SI	2015	Dissestato
Comune	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	SI	2017	Dissestato
Comune	CASARANO	LE	SI	2014	Dissestato
Comune	MELISSANO	LE	NO	2017	Dissestato
Comune	MONTEPARANO	TA	SI	2017	Dissestato
Comune	MONTECAGLIOSO	MT	SI	2018	Dissestato
Comune	LAGONEGRO	PZ	SI	2017	Dissestato
Comune	MURO LUCANO	PZ	SI	2018	Dissestato
Comune	POTENZA	PZ	SI	2014	Dissestato
Comune	RIPACANDIDA	PZ	NO		Deficitario
Comune	BADOLATO	CZ	SI	2017	Dissestato
Comune	BELCASTRO	CZ	NO	2016	Dissestato
Comune	BOTRICELLO	CZ	SI	2016	Dissestato
Comune	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	SI	2015	Dissestato
Comune	CROPANI	CZ	SI	2015	Dissestato
Comune	NOCERA TERINESE	CZ	SI	2016	Dissestato
Comune	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	SI	2018	Dissestato
Comune	SOVERIA MANNELLI	CZ	SI		Deficitario
Comune	SQUILLACE	CZ	SI	2014	Dissestato
Comune	ZAGARISE	CZ	SI	2018	Dissestato
Comune	ACRI	CS	SI	2017	Dissestato
Comune	AMANTEA	CS	NO	2017	Dissestato
Comune	CARIATI	CS	SI	2017	Dissestato
Comune	CASOLE BRUZIO	CS	NO		Deficitario
Comune	CERISANO	CS	SI	2014	Dissestato
Comune	DIAMANTE	CS	NO		Deficitario
Comune	GRIMALDI	CS	NO	2015	Dissestato
Comune	MANDATORICCIO	CS	NO	2018	Dissestato
Comune	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	SI	2014	Dissestato
Comune	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	SI		Deficitario
Comune	SAN LUCIDO	CS	SI	2017	Dissestato
Comune	SERRA D'AIELLO	CS	SI	2014	Dissestato
Comune	BAGNARA CALABRA	RC	NO	2016	Dissestato
Comune	BOVALINO	RC	SI	2018	Dissestato

Tipo Ente	Ente	Prov.	Pervenuto	Anno ipotesi	Dissesto e/o deficitario
Comune	CARDETO	RC	SI	2018	Dissestato
Comune	CAULONIA	RC	SI	2018	Dissestato
Comune	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	SI	2014	Dissestato
Comune	GIOIA TAURO	RC	NO	2017	Dissestato
Comune	LOCRI	RC	SI	2018	Dissestato
Comune	RIACE	RC	SI	2018	Dissestato
Comune	SAN LORENZO	RC	SI	2017	Dissestato
Comune	TAURIANOVA	RC	SI	2018	Dissestato
Comune	CIRO' MARINA	KR	SI	2016	Dissestato
Comune	CUTRO	KR	SI	2015	Dissestato
Comune	ROCCA DI NETO	KR	SI	2015	Dissestato
Comune	NICOTERA	VV	SI	2018	Dissestato
Comune	PIZZO	VV	SI	2018	Dissestato
Comune	SAN CALOGERO	VV	SI	2017	Dissestato
Comune	AGRIGENTO	AG	NO		Deficitario
Comune	ARAGONA	AG	SI	2017	Dissestato
Comune	CASTELTERMINI	AG	NO	2015	Dissestato
Comune	FAVARA	AG	NO	2016	Dissestato
Comune	PORTO EMPEDOCLE	AG	NO	2016	Dissestato
Comune	RAFFADALI	AG	SI		Deficitario
Comune	MUSSOMELI	CL	NO	2016	Dissestato
Comune	SAN CATALDO	CL	SI	2018	Dissestato
Comune	SOMMATINO	CL	SI	2017	Dissestato
Comune	SUTERA	CL	NO		Deficitario
Comune	GIARRE	CT	SI	2018	Dissestato
Comune	LINGUAGLOSSA	CT	SI		Deficitario
Comune	MANIACE	CT	SI		Deficitario
Comune	MIRABELLA IMBACCARI	CT	NO	2014	Dissestato
Comune	PALAGONIA	CT	SI	2014	Dissestato
Comune	RIPOSTO	CT	SI		Deficitario
Comune	SCORDIA	CT	NO	2014	Dissestato
Comune	VIZZINI	CT	SI	2017	Dissestato
Comune	BARRAFRANCA	EN	NO	2014	Dissestato
Comune	BROLO	ME	NO	2014	Dissestato
Comune	LIPARI	ME	SI		Deficitario
Comune	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	NO	2016	Dissestato
Comune	MESSINA	ME	NO		Deficitario
Comune	MILAZZO	ME	NO	2015	Dissestato
Comune	NIZZA DI SICILIA	ME	SI		Deficitario
Comune	SAN FRATELLO	ME	SI		Deficitario
Comune	SCALETТА ZANCLEA	ME	NO	2015	Dissestato
Comune	TORTORICI	ME	SI	2017	Dissestato
Comune	BELMONTE MEZZAGNO	PA	SI		Deficitario
Comune	BOLOGNETTA	PA	SI	2018	Dissestato
Comune	BORGETTO	PA	SI	2017	Dissestato
Comune	CARINI	PA	SI	2015	Dissestato
Comune	CASTELDACCIA	PA	NO	2016	Dissestato
Comune	CEFALU'	PA	NO	2014	Dissestato
Comune	CERDA	PA	NO	2016	Dissestato
Comune	MONREALE	PA	SI	2018	Dissestato
Comune	PARTINICO	PA	SI	2017	Dissestato
Comune	POLIZZI GENEROSA	PA	NO		Deficitario
Comune	SAN CIPIRELLO	PA	NO		Deficitario
Comune	TERMINI IMERESE	PA	NO		Deficitario
Comune	ACATE	RG	NO	2015	Dissestato
Comune	AUGUSTA	SR	SI	2015	Dissestato
Comune	CASSARO	SR	SI	2017	Dissestato
Comune	LENTINI	SR	NO	2014	Dissestato
Comune	CASTELVETRANO	TP	SI	2018	Dissestato

Tipo Ente	Ente	Prov.	Pervenuto	Anno ipotesi	Dissesto e/o deficitario
Comune	CASTIADAS	SU	NO		Deficitario
Comune	PAULI ARBAREI	SU	NO		Deficitario
Comune	SAN BASILIO	SU	SI		Deficitario
Comune	BARI SARDO	NU	NO		Deficitario
Comune	BOLOTANA	NU	NO		Deficitario
Comune	LOTZORAI	NU	NO		Deficitario
Comune	SAN TEODORO	SS	SI		Deficitario
Comune	SINISCOLA	NU	NO		Deficitario
Comune	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	NO		Deficitario
Comune	NARBOLIA	OR	NO		Deficitario
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA E VAL BORMIDA	AT	NO		Deficitario
Comunità Montana	ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE	CN	NO		Deficitario
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	TO	NO		Deficitario
Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	TO	NO		Deficitario
Comunità Montana	VALLE SUSA E VAL SANGONE	TO	NO		Deficitario
Comunità Montana	DEL PINEROLESE	TO	NO		Deficitario
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA - VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	TO	NO		Deficitario
Comunità Montana	VALLI DELL OSSOLA	VB	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA 3 - VALLE SABBIA	BS	SI		Deficitario
Comunità Montana	ZONA 15 - LARIO INTELVESE	CO	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA 16 - VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	CO	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA 17 - ALTA VALTELLINA	SO	SI		Deficitario
Comunità Montana	ZONA 12 - LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	LC	SI		Deficitario
Comunità Montana	COMUNITA' MONTANA INTEMELIA	IM	NO		Deficitario
Comunità Montana	COMUNITA' MONTANA ARGENTINA ARMEA	IM	NO		Deficitario
Comunità Montana	COMUNITA' MONTANA DELL'OLIVO E ALTA VALLE ARROSCIA	IM	NO		Deficitario
Comunità Montana	COMUNITA' MONTANA VAL DI VARA	SP	NO		Deficitario
Comunità Montana	DELLA LESSINIA	VR	NO		Deficitario
Comunità Montana	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TRASIMENO - MEDIO TEVERE	PG	SI		Deficitario
Comunità Montana	ORVIETANO - NARNESE - AMERINO - TUDERTE	TR	NO		Deficitario
Comunità Montana	VALNERINA	PG	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA XVI - MONTI AUSONI	FR	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA XIX - L'ARCO DEGLI AURUNCI	FR	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA XXI - MONTI LEPINI AUSONI E VALLIVA	FR	NO		Deficitario
Comunità Montana	XXII LENOLA	LT	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA VI - DEL VELINO	RI	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA XX - DEI MONTI SABINI	RI	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA III - MONTI DELLA TOLFA	RM	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA X - DELL'ANIENE	RM	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA XVIII - DEI MONTI LEPINI AREA ROMANA	RM	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA II - DEI MONTI CIMINI	VT	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA Q - AVENTINO - MEDIO SANGRO	CH	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA F - PELIGNA	AQ	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA H - ALTO SANGRO-ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA	AQ	NO		Deficitario
Comunità Montana	MONTAGNA MARSICANA	AQ	NO		Deficitario
Comunità Montana	ZONA O - DEL GRAN SASSO	TE	NO		Deficitario
Comunità Montana	MATESE	CB	NO		Deficitario
Comunità Montana	ALTO MOLISE	IS	NO		Deficitario
Comunità Montana	DELL'UFITA	AV	NO		Deficitario
Comunità Montana	PARTENIO VALLE LAURO	AV	NO		Deficitario
Comunità Montana	DEL FORTORE	BN	NO		Deficitario
Comunità Montana	DEL TABURNO	BN	NO		Deficitario
Comunità Montana	MONTE SANTA CROCE	CE	NO		Deficitario
Comunità Montana	DEL MATESE	CE	NO		Deficitario
Comunità Montana	MONTE MAGGIORE	CE	NO		Deficitario
Comunità Montana	TITERNO E ALTO TAMMARO	BN	NO		Deficitario
Comunità Montana	VALLO DI DIANO	SA	SI		Deficitario
Comunità Montana	ALENTO MONTE STELLA	SA	NO		Deficitario

Tipo Ente	Ente	Prov.	Pervenuto	Anno ipotesi	Dissesto e/o deficitario
Comunità Montana	GELBISON E DEL CERVATI	SA	NO		Deficitario
Comunità Montana	IRNO - SOLOFRANA	SA	NO		Deficitario
Comunità Montana	TANAGRO E ALTO MEDIO SELE	SA	NO		Deficitario
Comunità Montana	MONTI LATTARI	SA	NO		Deficitario
Comunità Montana	DEL VULTURE	PZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	MARMO-PLATANO	PZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	MELANDRO	PZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	ALTO BASENTO	PZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	CAMASTRA-ALTO SAURO	PZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	ALTO AGRI	PZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	MEDIO AGRI SAURO	PZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	VAL SARMENTO	PZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	ALTO SINNI	PZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	PRESILA CATANZARESE	CZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	MONTI TIRIOLO - REVENTINO E MANCUSO	CZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	FOSSA DEL LUPO/VERSANTE IONICO	CZ	NO		Deficitario
Comunità Montana	DELL'ALTO IONIO	CS	NO		Deficitario
Comunità Montana	DEL POLLINO	CS	NO		Deficitario
Comunità Montana	COM MON ALTO TIRRENO PAOLANO	CS	NO		Deficitario
Comunità Montana	DEL SAVUTO	CS	NO		Deficitario
Comunità Montana	SILANA	CS	NO		Deficitario
Comunità Montana	SERRE COSENTINE - MEDIA VALLE CRATI	CS	NO		Deficitario
Comunità Montana	UNIONE VALLI MALVITO	CS	NO		Deficitario
Comunità Montana	ASPROMONTE ORIENTALE	RC	NO		Deficitario
Comunità Montana	AREA GRECANICA	RC	NO		Deficitario
Comunità Montana	VERSANTE DELLO STRETTO	RC	NO		Deficitario
Comunità Montana	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	RC	NO		Deficitario
Comunità Montana	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	RC	NO		Deficitario
Comunità Montana	STILLARO ALLARO LIMINA	RC	NO		Deficitario
Comunità Montana	ALTO CROTONESE	KR	NO		Deficitario
Comunità Montana	DELLE SERRE CALABRE	VV	NO		Deficitario
Comunità Montana	DELL'ALTO MESIMA - MONTE PORO	VV	NO		Deficitario
Comunità Montana	GENNARGENTU MANDROLISAI	NU	NO		Deficitario



Ministero dell'Interno

Direzione Centrale della Finanza Locale

Elenco enti in riequilibrio finanziario pluriennale
tenuti alla presentazione
certificazione copertura servizi

ALLEGATO 2

Tipo ente	Ente	Provincia	Anno	Delibera	Data Delibera
Provincia	ALESSANDRIA	AL	2018	49/88024	20/12/2018
Provincia	ASTI	AT	2014	10	29/11/2014
Provincia	NOVARA	NO	2014	22	27/11/2014
Provincia	BIELLA	BI	2017	21	27/06/2017
Provincia	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VB	2013	43	23/12/2013
Provincia	VARESE	VA	2015	49	23/10/2015
Provincia	IMPERIA	IM	2013	19	30/04/2013
Provincia	LA SPEZIA	SP	2014	8	17/12/2014
Provincia	TERNI	TR	2016	1	11/02/2016
Provincia	ASCOLI PICENO	AP	2013	4	12/04/2013
Provincia	CHIETI	CH	2012	193	10/12/2012
Provincia	SALERNO	SA	2017	149	23/11/2017
Provincia	POTENZA	PZ	2012	77	28/11/2012
Comune	CASTELL'ALFERO	AT	2013	14	02/07/2013
Comune	BRIGA NOVARESE	NO	2013	27	30/11/2013
Comune	GHEMME	NO	2016	29	15/04/2016
Comune	CUCEGLIO	TO	2017	23	31/07/2017
Comune	VILLASTELLONE	TO	2013	16	10/06/2013
Comune	FOPPOLO	BG	2018	4	12/01/2018
Comune	SEDRINA	BG	2014	9	05/08/2014
Comune	VALLEVE	BG	2018	4	12/01/2018
Comune	TOSCOLANO- MADERNO	BS	2014	23	29/07/2014
Comune	INVERIGO	CO	2016	52	06/12/2016
Comune	MOZZATE	CO	2014	13	13/06/2014
Comune	NESSO	CO	2014	34	29/11/2014
Comune	SAN FEDELE INTELVI	CO	2017	17	30/06/2017
Comune	MARTIGNANA DI PO	CR	2017	14	29/04/2017
Comune	PAULLO	MI	2015	13	18/05/2015
Comune	SAN GIULIANO MILANESE	MI	2016	45	27/10/2016
Comune	SEGRATE	MI	2017	1	13/02/2017
Comune	SESTO SAN GIOVANNI	MI	2018	35	30/10/2018
Comune	BELGIOIOSO	PV	2015	76	30/11/2015
Comune	SANTA GIULETTA	PV	2014	30	05/12/2014
Comune	CASTIGLIONE OLONA	VA	2015	37	27/11/2015
Comune	SUMIRAGO	VA	2015	44	30/11/2015
Comune	BARZIO	LC	2017	47	20/12/2017
Comune	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	2015	31	10/07/2015
Comune	CROCEFIESCHI	GE	2016	26	12/12/2016
Comune	LAVAGNA	GE	2017	29	31/07/2017
Comune	IMPERIA	IM	2018	72	27/11/2018
Comune	FOLLO	SP	2018	36	31/07/2018
Comune	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	2017	12	11/08/2017
Comune	SAVONA	SV	2016	29	09/08/2016
Comune	JOLANDA DI SAVOIA	FE	2018	16	19/06/2018
Comune	PORTOMAGGIORE	FE	2017	34	19/09/2017
Comune	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	2016	31	30/07/2016
Comune	CASTELLARANO	RE	2013	29	29/04/2013
Comune	SANT'AGATA FELTRIA	RN	2014	34	28/06/2014
Comune	FIESOLE	FI	2013	29	30/05/2013
Comune	PORTO AZZURRO	LI	2014	7	07/03/2014
Comune	PIETRASANTA	LU	2016	18	29/04/2016
Comune	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	2016	2	05/02/2016
Comune	CUTIGLIANO	PT	2014	51	11/09/2014
Comune	PESCIA	PT	2013	18	05/04/2013
Comune	BUONCONVENTO	SI	2013	33	20/06/2013

Tipo ente	Ente	Provincia	Anno	Delibera	Data Delibera
Comune	COSTACCIARO	PG	2013	30	30/09/2013
Comune	ARRONE	TR	2013	49	29/11/2013
Comune	ORVIETO	TR	2013	63	09/12/2013
Comune	SAN GEMINI	TR	2017	20	21/07/2017
Comune	CARPEGNA	PU	2017	31	31/07/2017
Comune	MONTE SAN PIETRANGELI	FM	2016	17	24/05/2016
Comune	ALATRI	FR	2017	51	19/06/2017
Comune	ARPINO	FR	2012	34	30/12/2012
Comune	CEPRANO	FR	2017	17	24/04/2017
Comune	FROSINONE	FR	2013	10	27/03/2013
Comune	VALLECORSIA	FR	2018	11	24/05/2018
Comune	MINTURNO	LT	2016	39	30/11/2016
Comune	FARA IN SABINA	RI	2017	15	23/05/2017
Comune	MONTOPOLI DI SABINA	RI	2015	18	29/07/2015
Comune	RIETI	RI	2013	3	04/02/2013
Comune	BRACCIANO	RM	2016	14	14/06/2016
Comune	CAMERATA NUOVA	RM	2016	3	07/05/2016
Comune	GUIDONIA MONTECELIO	RM	2016	42	06/12/2016
Comune	LABICO	RM	2013	28	27/12/2013
Comune	RIGNANO FLAMINIO	RM	2018	26	11/06/2018
Comune	ROCCAGIOVINE	RM	2013	27	14/11/2013
Comune	ARI	CH	2018	19	26/10/2018
Comune	INTRODACQUA	AQ	2018	4	26/11/2018
Comune	SCURCOLA MARSICANA	AQ	2017	14	01/07/2017
Comune	SECINARO	AQ	2016	4	25/05/2016
Comune	PESCARA	PE	2014	165	30/12/2014
Comune	BARANELLO	CB	2013	38	30/11/2013
Comune	CAMPOLIETO	CB	2017	2	21/02/2017
Comune	ROTELLO	CB	2018	16	30/07/2018
Comune	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	2017	2	16/01/2017
Comune	SAN POLO MATESE	CB	2017	7	24/03/2017
Comune	SPINETE	CB	2018	25	27/07/2018
Comune	MIRANDA	IS	2015	26	02/09/2015
Comune	MONTERODUNI	IS	2018	27	19/11/2018
Comune	RIONERO SANNITICO	IS	2017	19	20/05/2017
Comune	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	2015	22	30/12/2015
Comune	VENAFRO	IS	2014	9	31/07/2014
Comune	PIETRASTORNINA	AV	2018	22	02/08/2018
Comune	SIRIGNANO	AV	2018	23	28/12/2018
Comune	FAICCHIO	BN	2013	25	14/11/2013
Comune	MOLINARA	BN	2018	33	29/12/2018
Comune	REINO	BN	2018	38	02/10/2018
Comune	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	2018	22	30/07/2018
Comune	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	2018	30	06/10/2018
Comune	SAN NICOLA MANFREDI	BN	2012	17	31/10/2012
Comune	CARINOLA	CE	2018	17	23/05/2018
Comune	CASALUCE	CE	2018	2	24/03/2018
Comune	PORTICO DI CASERTA	CE	2017	11	31/07/2017
Comune	PRATELLA	CE	2013	37	23/12/2013
Comune	ROCCAMONFINA	CE	2017	67	19/04/2017
Comune	SANT'ARPINO	CE	2017	37	31/07/2017
Comune	BOSCOREALE	NA	2016	55	31/08/2016
Comune	CASAMICCIOLA TERME	NA	2012	38	04/12/2012
Comune	CASANDRINO	NA	2018	70	05/06/2018
Comune	CICCIANO	NA	2017	37	30/08/2017
Comune	NAPOLI	NA	2012	58	30/11/2012
Comune	NOLA	NA	2018	72	26/11/2018
Comune	PORTICI	NA	2016	1	29/08/2016
Comune	PROCIDA	NA	2013	98	19/11/2012
Comune	QUARTO	NA	2016	88	27/07/2016
Comune	ACERNO	SA	2013	17	28/12/2012
Comune	BATTIPAGLIA	SA	2012	115	03/12/2012
Comune	BUONABITACOLO	SA	2017	59	30/05/2017
Comune	CAMEROTA	SA	2013	6	14/03/2013
Comune	CONTURSI TERME	SA	2012	41	19/10/2012
Comune	EBOLI	SA	2012	74	04/12/2012

Tipo ente	Ente	Provincia	Anno	Delibera	Data Delibera
Comune	MERCATO SAN SEVERINO	SA	2016	43	04/11/2016
Comune	NOCERA INFERIORE	SA	2013	17	17/06/2013
Comune	PAGANI	SA	2013	40	19/12/2013
Comune	PERTOSA	SA	2018	22	28/11/2018
Comune	PETINA	SA	2017	40	30/11/2017
Comune	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	2016	33	29/11/2016
Comune	SCAFATI	SA	2017	40	06/04/2017
Comune	GRUMO APPULA	BA	2016	33	23/06/2016
Comune	SANNICANDRO DI BARI	BA	2016	18	12/05/2016
Comune	TORITTO	BA	2016	32	25/06/2016
Comune	TORCHIAROLO	BR	2015	52	21/10/2015
Comune	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	2014	12	04/09/2014
Comune	FOGGIA	FG	2012	128	21/12/2012
Comune	LUCERA	FG	2014	75	27/10/2014
Comune	MANFREDONIA	FG	2018	64	12/12/2018
Comune	PESCHICI	FG	2014	30	02/09/2014
Comune	STORNARA	FG	2016	22	12/10/2016
Comune	CALIMERA	LE	2016	22	29/04/2016
Comune	GALATINA	LE	2016	41	26/09/2016
Comune	LECCE	LE	2018	125	28/09/2018
Comune	LIZZANELLO	LE	2015	6	16/04/2015
Comune	RACALE	LE	2018	4	28/03/2018
Comune	SANARICA	LE	2015	9	13/04/2015
Comune	STERNATIA	LE	2018	20	25/09/2018
Comune	CASTELLANETA	TA	2016	1	14/01/2016
Comune	LIZZANO	TA	2016	24	29/04/2016
Comune	MONTMESOLA	TA	2014	28	21/10/2014
Comune	PULSANO	TA	2018	40	20/08/2018
Comune	SAN GIORGIO IONICO	TA	2015	22	09/07/2015
Comune	ANDRIA	BT	2018	38	29/08/2018
Comune	MARGHERITA DI SAVOIA	BT	2017	5	03/02/2017
Comune	GARAGUSO	MT	2017	20	28/07/2017
Comune	MONTALBANO JONICO	MT	2016	61	29/07/2016
Comune	NOVA SIRI	MT	2013	50	29/11/2013
Comune	TRICARICO	MT	2014	35	29/11/2014
Comune	TURSI	MT	2016	15	28/05/2016
Comune	SAN FELE	PZ	2013	9	04/04/2013
Comune	BORGIA	CZ	2016	13	01/06/2016
Comune	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	2016	15	06/06/2016
Comune	DECOLLATURA	CZ	2018	4	05/04/2018
Comune	GUARDAVALLE	CZ	2013	32	14/11/2013
Comune	LAMEZIA TERME	CZ	2014	23	01/07/2014
Comune	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	2017	30	17/08/2017
Comune	SELLIA MARINA	CZ	2013	12	18/04/2013
Comune	SOVERATO	CZ	2014	68	09/05/2014
Comune	SOVERIA MANNELLI	CZ	2017	44	28/06/2017
Comune	ALTILIA	CS	2016	22	25/07/2016
Comune	BISIGNANO	CS	2016	10	24/06/2016
Comune	CASTROVILLARI	CS	2012	73	30/12/2012
Comune	COLOSIMI	CS	2013	1	05/01/2013
Comune	COSENZA	CS	2012	66	12/12/2012
Comune	CROSIA	CS	2014	23	01/09/2014
Comune	DOMANICO	CS	2015	23	03/09/2015
Comune	LONGOBARDI	CS	2014	11	02/09/2014
Comune	MONTALTO UFFUGO	CS	2015	21	23/07/2015
Comune	RENDE	CS	2013	25	01/10/2013
Comune	ROGLIANO	CS	2017	19	25/05/2017
Comune	SCALEA	CS	2013	29	06/06/2013
Comune	BENESTARE	RC	2018	25	13/08/2018
Comune	BRANCALEONE	RC	2018	104	28/11/2018
Comune	FERRUZZANO	RC	2015	16	05/06/2015
Comune	GIFFONE	RC	2018	1	20/01/2018
Comune	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	2013	4	09/04/2013
Comune	PLACANICA	RC	2013	48	30/12/2013
Comune	REGGIO DI CALABRIA	RC	2012	42	11/12/2012
Comune	ROMBIOLO	VV	2018	24	30/07/2018

Tipo ente	Ente	Provincia	Anno	Delibera	Data Delibera
Comune	SIMBARIO	VV	2013	1	16/01/2013
Comune	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	2014	48	31/12/2014
Comune	CANICATTI'	AG	2018	70	11/12/2018
Comune	RACALMUTO	AG	2012	45	27/11/2012
Comune	SERRADIFALCO	CL	2018	10	19/11/2018
Comune	ADRANO	CT	2016	50	03/09/2016
Comune	LINGUAGLOSSA	CT	2017	43	03/11/2017
Comune	MAZZARRONE	CT	2016	21	09/06/2016
Comune	RANDAZZO	CT	2016	22	08/08/2016
Comune	RIPOSTO	CT	2013	1	30/01/2013
Comune	TREMESTIERI ETNEO	CT	2013	15	01/02/2013
Comune	CENTURIFE	EN	2018	25	11/08/2018
Comune	LEONFORTE	EN	2014	127	09/10/2014
Comune	ACQUEDOLCI	ME	2018	43	13/11/2018
Comune	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	2018	24	10/08/2018
Comune	FICARRA	ME	2016	30	30/12/2016
Comune	GALATI MAMERTINO	ME	2017	2	16/03/2017
Comune	GIARDINI NAXOS	ME	2013	71	21/12/2013
Comune	ITALA	ME	2013	5	28/01/2013
Comune	MESSINA	ME	2014	23	02/09/2014
Comune	MOTTA CAMASTRA	ME	2013	12	30/05/2013
Comune	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	2017	19	27/12/2017
Comune	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	2018	90	30/10/2018
Comune	SANT'ALESSIO SICULO	ME	2016	28	27/09/2016
Comune	TAORMINA	ME	2016	9	04/03/2016
Comune	TERME VIGLIATORE	ME	2016	24	31/08/2016
Comune	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	2016	56	28/11/2016
Comune	BELMONTE MEZZAGNO	PA	2014	14	30/06/2014
Comune	CACCAMO	PA	2014	58	01/09/2014
Comune	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	2015	17	25/03/2015
Comune	USTICA	PA	2017	8	16/03/2017
Comune	MODICA	RG	2012	120	31/10/2012
Comune	MONTEROSSO ALMO	RG	2017	2	17/05/2017
Comune	POZZALLO	RG	2017	8	21/03/2017
Comune	SCICLI	RG	2014	135	03/09/2014
Comune	AVOLA	SR	2014	12	09/04/2014
Comune	PACHINO	SR	2017	38	12/07/2017
Comune	ROSOLINI	SR	2017	57	20/12/2017

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 agosto 1992.

Modificazioni ed integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992 concernente la determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1991-92.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/76/CEE;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1992, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991;

Considerata la necessità di apportare integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992 in premessa citato sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Pediatria:

alla colonna D sono aggiunti cinque posti.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Medicina fisica e riabilitazione:

alla colonna B è soppresso un posto; alla colonna D è aggiunto un ulteriore posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

92A3868

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 1992.

Delega alle prefetture della Repubblica delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992», il quale tra l'altro con gli articoli 3 e 4 autorizza il

Ministero dell'Interno a corrispondere per l'anno 1992 il contributo perequativo, rispettivamente, ad amministrazioni provinciali e comuni;

Considerato che ai sensi dei predetti articoli la quota del fondo perequativo spettante per l'anno 1992 ai suddetti enti, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base dello stesso contributo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui al successivo art. 14 e che in caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative;

Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 342 del 1992, il quale dispone che: «Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo,..... che attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 415 del 1989»;

Considerato che tale certificazione è sottoposta ad un controllo attinente alla regolarità formale della stessa e ad un controllo di natura sostanziale relativo alla verifica del raggiungimento delle percentuali minime di copertura dei costi dei servizi, come fissate dal predetto art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, sulla base dei valori esposti sulla certificazione stessa, e che dal risultato di tali controlli scaturisce l'applicabilità della sanzione prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 342 del 1992;

Considerato che in passato l'acquisizione delle certificazioni, nonché il controllo formale delle stesse, è stato rimesso nelle mani delle prefetture competenti per territorio, mentre questo Ministero ha provveduto ai controlli sostanziali delle certificazioni, con contestuale individuazione degli enti inadempienti, all'emissione dei provvedimenti sanzionatori ed alla materiale decurtazione, dai trasferimenti erariali agli enti, delle somme da questi ultimi dovute sulla base della sanzione stessa;

Ritenuto di dover procedere ad una riorganizzazione del procedimento amministrativo per l'irrogazione della sanzione di che trattasi;

Ritenuto di dover delegare alle prefetture, quali uffici decentrati di questo dicastero, l'emissione dei provvedimenti di irrogazione della sanzione prevista dai più volte richiamati articoli 3, comma 3, e 4, comma 3, del decreto-legge n. 342 del 1992;

Ritenuto, comunque, che alla materiale restituzione delle somme da parte degli enti, dovrà provvedere questo dicastero, sulla base dei provvedimenti di sanzione adottati dai Prefetti della Repubblica, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi a quello cui si riferisce la certificazione;

Ritenuto che, in tale contesto, le prefetture assumeranno l'onere di procedere ai controlli formali e sostanziali dai quali deriva l'adozione dei provvedimenti sanzionatori;

Considerato che la normativa relativa alla copertura tariffaria del costo di taluni servizi è contenuta in decreti-legge concernenti «disposizioni urgenti in materia di finanza locale» che disciplinano la materia di anno in anno;

Ritenuto che il presente decreto, si riferisce alle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di taluni servizi per l'anno 1992, da prodursi entro il termine del 31 marzo 1993, ma che, in attesa di una legge-quadro che riordini la normativa in materia di finanza locale, la relativa delega alle prefetture possa permanere anche per gli anni a venire, tenendo naturalmente conto delle eventuali variazioni che potranno aversi sulla base del mutamento del quadro normativo;

Ritenuto di dover procedere, a delegare ai Prefetti della Repubblica l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione della perdita di una quota del fondo perequativo per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di copertura tariffaria del costo di taluni servizi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate alle prefetture, ciascuna per il territorio di propria competenza, le funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni normative in materia di copertura tariffaria del costo di taluni servizi da parte di amministrazioni provinciali, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali, a decorrere dall'anno 1992, sulla base delle apposite certificazioni, a carattere definitivo, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'interno, che gli enti dovranno trasmettere alle prefetture stesse, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui le stesse si riferiscono.

È altresì delegato alle prefetture l'adozione di apposito decreto, a firma del prefetto, di irrogazione della sanzione di cui in premessa nei confronti di amministrazioni provinciali e comuni che non abbiano provveduto a trasmettere l'apposita certificazione entro il termine di legge oppure che, pur avendo trasmesso la certificazione, non abbiano dimostrato con la stessa di aver ottemperato alle disposizioni in materia di copertura tariffaria del costo di taluni servizi oppure che abbiano trasmesso la certificazione incompleta o errata.

Art. 2.

Il procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione ha inizio con la presentazione della certificazione da parte degli enti locali alle prefetture competenti per territorio e si articola secondo quanto di seguito indicato.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle certificazioni le prefetture competenti per territorio dovranno effettuare:

a) il controllo della regolarità formale della certificazione;

b) il controllo sulla quadratura dei valori finanziari indicati sulla certificazione, nonché sulla corrispondenza tra il tasso di copertura dei costi indicato sulla stessa e quello ricalcolato sulla base dei valori finanziari indicati sulla medesima certificazione;

c) l'individuazione delle certificazioni che presentano un tasso di copertura, per uno o più tipi di servizi, inferiore alla percentuale minima fissata dalla legge;

d) la restituzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli enti interessati dalle certificazioni che presentano irregolarità emerse dai controlli di cui alle lettere a) e b), assegnando nel contempo agli enti trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata per rimettere le certificazioni debitamente sanate, sottolineando che il mancato riscontro o il riscontro oltre il termine assegnato, essendo la certificazione considerata come non acquisita agli atti della prefettura, costituisce presupposto per l'irrogazione della sanzione prevista dalla legge;

e) la comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli enti interessati, risultanti dal controllo di cui alla lettera c), dell'inserimento nell'elenco degli enti da sanzionare, assegnando agli stessi il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata per effettuare eventuali controdeduzioni.

Le comunicazioni di cui alle lettere d) ed e) possono essere oggetto di una unica comunicazione.

Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono indicati i motivi di restituzione, che vanno indicati nella lettera di restituzione, di cui alla precedente lettera d).

La lettera raccomandata di avviso di sanzione agli enti, con l'elencazione dei motivi di sanzione, ed il chiarimento sui criteri di valutazione degli errori di quadratura dei valori finanziari che più frequentemente si riscontrano sulle certificazioni deve essere redatto secondo il modello allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le prefetture procederanno, quindi, all'esame delle certificazioni sanate e delle controdeduzioni, fornite entro il predetto termine assegnato per l'adempimento stesso, compilando così l'elenco definitivo degli enti a cui irrogare la sanzione.

Non si dovranno prendere in considerazione le comunicazioni successive all'emanazione del provvedimento di sanzione.

Art. 3.

Il procedimento amministrativo di cui al precedente art. 2 si conclude con l'emissione di un decreto del prefetto per l'irrogazione della sanzione, per ciascuno dei comuni e delle amministrazioni provinciali inseriti nel

predetto elenco definitivo degli enti a cui irrogare la sanzione, da adottarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine già assegnato agli enti per le eventuali controdeduzioni.

I suddetti provvedimenti dovranno contenere l'indicazione chiara che alla materiale restituzione delle somme relative provvederà il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, adottando separato provvedimento, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Tali provvedimenti dovranno, inoltre, contenere l'indicazione esplicita dei tempi e delle modalità per i ricorsi all'autorità gerarchica superiore.

Ad ogni buon conto si ribadisce che costituiscono presupposto, secondo il dettato della legge, per l'irrogazione della sanzione, ad amministrazioni provinciali e comuni, le seguenti situazioni, tanto singolarmente considerate quanto cumulate ad altre:

1) il mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi di uno o più servizi (per i servizi a domanda individuale, come è evidenziato dalla certificazione, il tasso è calcolato cumulativamente per tutti i servizi). La mancata indicazione di accertamenti di entrata, comporta un tasso di copertura pari a zero;

2) la mancata presentazione, per qualsiasi motivo, della certificazione. È equiparata alla mancata presentazione, l'omissione di una o più firme delle persone tenute;

3) la presentazione di una certificazione incompleta, composta di un numero di pagine inferiore a quello del modello ufficiale;

4) la presentazione della certificazione oltre il termine perentorio del 31 marzo;

5) la presentazione della certificazione su di un modello che non sia quello ufficiale.

Art. 4.

Ulteriore adempimento delle prefetture è quello di trasmettere, entro il 31 luglio 1993, il secondo originale delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura del costo di taluni servizi per l'anno 1992, è così via per gli anni successivi, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico - Via Cesare Balbo, 39 - Roma.

Unitamente alle suddette certificazioni dovranno essere trasmessi anche tutti i provvedimenti di irrogazione della sanzione di legge, accompagnati da un elenco riepilogativo conforme all'allegato 3 che fa parte integrante del presente decreto.

Le prefetture, infine, custodiranno ai propri atti tutta la documentazione originata dal sopra descritto procedimento amministrativo.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO I

PREFETTURA DI

Al comune di

RACCOMANDATA

OGGETTO: Restituzione della certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno

Dall'esame della certificazione, concernente l'oggetto, prodotta a questo ufficio, sono risultate le anomalie di seguito riportate, che ne pregiudicano la correttezza formale, tenute presenti le istruzioni fornite con circolare n. F.L. del Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, e che costituiscono motivo per la restituzione.

Ciò stante, nel restituire la suddetta certificazione, affinché venga sanata, si fa presente che la stessa è considerata come non acquisita agli atti di questo ufficio, il che costituisce presupposto per l'irrogazione, a carico di codesto ente, della sanzione prevista dall'art. del decreto-legge n. convertito con modificazioni dalla legge n.

Si raccomanda la massima sollecitudine nella restituzione della certificazione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente lettera raccomandata, in quanto ove pervenisse oltre tale termine, non potrà essere sospesa l'irrogazione della sanzione predetta.

Il prefetto

Generici.

01 La certificazione prodotta non risulta debitamente firmata in ogni sua parte, tenuto presente che vanno comunque firmate tutte le pagine della stessa.

02 La certificazione non risulta debitamente firmata in quanto l'annotazione «firmato» e la convalida per copia-conforme non possono essere accettate perché va acquisita una certificazione, redatta su modello ufficiale, debitamente firmata in originale su ogni pagina.

03 I dati riportati sulla certificazione sono presumibilmente espressi in lire e non in migliaia, come richiesto anche dalla dicitura, apposta sul modello, «valori espressi in migliaia di lire».

04 La certificazione è stata interamente compilata su fotocopia del modello ufficiale a lettura ottica fornito dal Ministero dell'interno.

05 La certificazione è stata compilata, anche se solo in parte, su fotocopia del modello ufficiale a lettura ottica fornito da questo Ministero dell'interno.

06 La certificazione è stata compilata su modello diverso da quello specificato per il tipo di ente, fornito dal Ministero dell'interno.

07 La certificazione è stata in parte prodotta, in luogo di quella da prodursi da parte del comune, da un ente non tenuto alla certificazione.

08 Su tutta o parte della certificazione prodotta è stato indicato un codice ente errato.

09 Su tutta o parte della certificazione il codice ente è stato indicato in modo illeggibile o non significativo.

10 Su tutta o parte della certificazione è stata omessa l'indicazione del codice ente nell'apposito spazio.

11 Su tutta o parte della certificazione è stata omessa l'indicazione del luogo e/o della data nell'apposito spazio.

12 Su tutta la certificazione non è stato apposto il codice «tipo di gestione», in corrispondenza dei dati indicati.

13 Su tutta o parte della certificazione la data di compilazione è stata indicata, nell'apposito spazio, in modo non significativo, tenuto presente che giorno, mese ed anno vanno indicati, ciascuno con due cifre, nei tre riquadri predisposti.

14 La certificazione è stata prodotta su modello a lettura ottica alterato nella sua composizione dall'ente.

15 La certificazione è stata prodotta, in tutto o in parte, su un modello di anni precedenti.

**Per la parte di certificazione relativa ai servizi a domanda individuale -
quadro 2.1 e quadro 2.2:**

01 È stata barrata la casella relativa all'esistenza dei servizi e non è stato indicato alcun dato.

02 Sono state apposte indicazioni contrastanti tra loro, in quanto l'indicazione dell'esistenza del servizio e l'apposizione del codice «tipo di gestione» presuppongono che, in corrispondenza, siano indicati i dati richiesti dalla certificazione stessa.

03 Non è stato apposto il codice «tipo di gestione», in corrispondenza dei dati indicati.

04 Non sono stati indicati tutti i dati totali richiesti dalla certificazione alla riga «21» ed alla colonna «E».

05 Non sono stati indicati, nelle colonne «B», «C» e «D», tutti i dati parziali corrispondenti ai dati totali indicati nella colonna «E», così come richiesto dalla certificazione stessa.

06 Per quanto riguarda i costi di gestione, gli unici dati, parziali e totali, risultano indicati in colonne diverse, per cui non è ben chiaro se mancano alcuni dati oppure se trattasi di un semplice errore di incolonnamento.

07 La somma dei dati parziali non coincide con il relativo totale indicato a riga «21».

08 Non sono stati indicati, nella colonna «I», i dati totali corrispondenti ai dati parziali indicati nelle colonne «I» e «G», così come richiesto dalla certificazione stessa.

09 Non sono stati indicati, nelle colonne «F» e «G», i dati parziali corrispondenti ai dati totali indicati nella colonna «H», così come richiesto dalla certificazione stessa.

10 Sono state apposte indicazioni contrastanti, in quanto l'indicazione dell'esistenza dei servizi e delle entrate presuppongono che, per ogni servizio esistente, siano indicati il codice «tipo di gestione» ed i relativi costi di gestione richiesti dalla certificazione stessa.

11 Sono state apposte indicazioni contrastanti, in quanto sono stati segnalati la non esistenza dei servizi ed i dati relativi ad alcuni servizi.

12 Il servizio «trasporto scolastico», gratuito per legge (articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), non è servizio a domanda individuale. Pertanto, della certificazione vanno eliminati tutti i costi di gestione e tutte le entrate relative al servizio.

Per la parte di certificazione relativa al servizio acquedotto - quadro 3:

01 È stata barrata la casella relativa all'esistenza del servizio e non vi è indicato alcun dato.

02 Sono state apposte indicazioni contrastanti tra loro, in quanto l'indicazione dell'esistenza del servizio e l'apposizione del codice «tipo di gestione» presuppongono che, in corrispondenza, siano indicati i dati richiesti dalla certificazione stessa.

03 Non è stato apposto il codice «tipo di gestione», in corrispondenza dei dati indicati.

04 Non sono stati indicati, nella colonna «E», i dati totali relativi ai dati parziali indicati nelle colonne «B», «C» e «D», così come richiesto dalla certificazione stessa.

05 Non sono stati indicati, nelle colonne «B», «C» e «D», i dati parziali relativi ai dati totali indicati nella colonna «E», così come richiesto dalla certificazione stessa.

06 Sono state apposte indicazioni contrastanti, in quanto l'indicazione dell'esistenza del servizio e delle entrate presuppongono che siano indicati il codice «tipo di gestione» ed i relativi costi di gestione richiesti dalla certificazione stessa.

07 È stata omessa l'indicazione dell'esistenza o meno del servizio nell'apposito riquadro.

**Per la parte di certificazione relativa al servizio nettezza urbana -
quadro 3:**

01 È stata barrata la casella relativa all'esistenza del servizio e non vi è indicato alcun dato.

02 Sono state apposte indicazioni contrastanti tra loro, in quanto l'indicazione dell'esistenza del servizio e l'apposizione del codice «tipo di gestione» presuppongono che, in corrispondenza, siano indicati i dati richiesti dalla certificazione stessa.

03 Non è stato apposto il codice «tipo di gestione», in corrispondenza dei dati indicati.

04 Non sono stati indicati, nelle apposite caselle, tutti i dati totali alla riga «3» e/o «5» e/o alla colonna «E», così come richiesto dalla certificazione stessa.

05 Non sono stati indicati, nelle colonne «B», «C», e «D», i dati parziali relativi ai dati totali indicati nella colonna «F», così come richiesto dalla certificazione stessa.

06 Non sono stati indicati, nella colonna «H», i dati totali corrispondenti ai dati parziali indicati nelle colonne «F» e «G», così come richiesto dalla certificazione stessa.

07 Non sono stati indicati, nelle colonne «F» e «G», i dati parziali corrispondenti ai dati totali indicati nella colonna «H», così come richiesto dalla certificazione stessa.

08 Sono state apposte indicazioni contrastanti, in quanto l'indicazione dell'esistenza del servizio e delle entrate presuppongono che, per ogni servizio esistente, siano indicati il codice «tipo di gestione» ed i relativi costi di gestione richiesti dalla certificazione stessa.

ALLEGATO 2

PREFETTURA DI

Al comune di.....

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Copertura tariffaria del costo di taluni servizi per l'anno Sanzione.

Dai controlli effettuati da questa prefettura al fine di verificare l'avvenuto rispetto delle disposizioni concernenti la copertura tariffaria del costo di taluni servizi per l'anno, di cui all'art. del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge tenute presenti le istruzioni diramate al riguardo dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari con circolare F.L. n. del sono emersi i presupposti per l'irrogazione, a carico di codesto ente, della sanzione della perdita della parte di fondo perequativo pari all'incremento del per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel, corrisposto nel a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. del decreto-legge predetto.

I presupposti sono i seguenti:

[illegible]

Tutto ciò premesso, si comunica che codesto ente è stato inserito nell'elenco degli enti a cui irrogare la sanzione di cui all'art. del citato decreto-legge n.

Eventuali rimostranze che l'ente volesse addurre devono essere effettuate, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente lettera raccomandata, all'ufficio scrivente.

A partire dal giorno successivo al predetto termine perentorio, questa prefettura provvederà ad emettere apposito decreto di irrogazione della sanzione di che trattasi, per cui non saranno in alcun modo prese in considerazione comunicazioni effettuate oltre tale data.

Il prefetto

Generici.

01 La certificazione è stata prodotta oltre il termine perentorio del 31/3/....., come dagli atti di questa prefettura.

Servizi a domanda individuale - quadri 2.1 e 2.2.

01 È stato omesso l'invio della relativa parte di certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi.

02 Il tasso di copertura dei costi dei servizi, indicato sulla certificazione, è inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

03 L'insussistenza di accertamenti di entrata, sia da proventi tariffari che da contributi finalizzati, indicata sulla certificazione con l'assenza dei relativi dati, comporta che il tasso di copertura dei costi dei servizi è pari a zero, palesemente inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

04 Tenuto presente che il tasso di copertura dei costi dei servizi è determinato dal rapporto tra il totale degli accertamenti di entrata ed il totale degli impegni di spesa, indicati sulla certificazione, il tasso indicato è stato calcolato in modo errato. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato secondo quanto predetto, sulla base dei dati esposti sulla certificazione, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

05 Il tasso di copertura dei costi dei servizi indicato sulla certificazione in 36 per cento, risulta falsato da un errato arrotondamento. Quest'ultimo, infatti, va operato sui millesimi e non sulle unità, come effettuato dall'ente. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati esposti sulla certificazione ed arrotondato secondo quanto predetto, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

06 Il totale indicato, della voce impegni di spesa, risulta inferiore alla somma dei singoli dati parziali che lo compongono. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati parziali, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

07 Il totale indicato, della voce accertamenti di entrata, risulta maggiore della somma dei singoli dati parziali che lo compongono. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati parziali, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

Nettezza urbana - quadro 3.

01 È stato omesso l'invio della relativa parte di certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi.

02 Il tasso di copertura dei costi del servizio, indicato sulla certificazione, è inferiore alla percentuale minima del 50 per cento.

03 Tenuto presente che il tasso di copertura dei costi del servizio è determinato dal rapporto tra gli accertamenti di entrata per la sola «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo» (quadro 3 - colonna F - riga A della certificazione) e gli impegni di spesa per lo smaltimento dei rifiuti (quadro 3 - colonna E - riga 3 della certificazione), l'insussistenza di accertamenti di entrata da tassa,

indicata sulla certificazione con l'assenza del relativo dato, comporta che il tasso di copertura, da calcolarsi secondo quanto predetto, è pari a zero, palesemente inferiore alla percentuale minima prescritta del 50 per cento.

04 Tenuto presente che il tasso di copertura dei costi del servizio è determinato dal rapporto tra gli accertamenti di entrata per la sola «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritti a ruolo» (quadro 3 - colonna F - riga A della certificazione) e gli impegni di spesa per lo smaltimento dei rifiuti (quadro 3 - colonna E - riga 3 della certificazione), il tasso indicato è stato calcolato in modo errato. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato secondo quanto predetto, sulla base dei dati esposti sulla certificazione, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 50 per cento.

05 Il tasso di copertura dei costi del servizio indicato, sulla certificazione in 50 per cento, risulta falsato da un errato arrotondamento. Quest'ultimo, infatti, va operato sui millesimi e non sulle unità, come effettuato dall'ente. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati esposti sulla certificazione ed arrotondato secondo quanto predetto, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 50 per cento.

06 Il totale indicato, della voce impegni di spesa (quadro 3 - colonna E - riga 3), risulta inferiore alla somma dei singoli dati parziali che lo compongono. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati parziali, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 50 per cento.

07 Nella voce accertamenti di entrata della certificazione, sono stati indicati dati parziali discordanti dal relativo totale. Pertanto, tenuto presente che il tasso di copertura dei costi del servizio è determinato dal rapporto tra gli accertamenti di entrata per la sola «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritti a ruolo» (quadro 3 - colonna F - riga A della certificazione) e gli impegni di spesa per lo smaltimento dei rifiuti (quadro 3 - colonna E - riga 3 della certificazione), il tasso determinato secondo quanto predetto e sulla base dei dati esposti nei relativi campi della certificazione, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 50 per cento.

Servizio acquedotto - quadro 4.

01 È stato omesso l'invio della relativa parte di certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi.

02 Il tasso di copertura dei costi del servizio, indicato sulla certificazione, è inferiore alla percentuale minima prescritta dell'80 per cento.

03 L'insussistenza di accertamenti di entrata per il servizio, indicata sulla certificazione con l'assenza del relativo dato, comporta che il tasso di copertura, dei costi del servizio è pari a zero, palesemente inferiore alla percentuale minima prescritta dell'80 per cento.

04 Tenuto presente che il tasso di copertura dei costi del servizio è determinato dal rapporto tra gli accertamenti di entrata da tariffe ed il totale degli impegni di spesa, quello indicato sulla certificazione è stato calcolato in modo errato. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato secondo quanto predetto, sulla base dei dati esposti sulla certificazione, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta dell'80 per cento.

05 Il tasso di copertura dei costi del servizio, indicato sulla certificazione in 80 per cento, risulta falsato da un errato arrotondamento. Quest'ultimo, infatti, va operato sui millesimi e non sulle unità, come effettuato dall'ente. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati esposti sulla certificazione ed arrotondato secondo quanto predetto, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta dell'80 per cento.

06 Il totale indicato alla voce impegni di spesa risulta inferiore alla somma dei singoli dati parziali che lo compongono. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati parziali, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta dell'80 per cento.

07 L'assenza di valori finanziari, in presenza dell'indicazione dell'esistenza del servizio e del codice tipo di gestione, non permette di dimostrare il raggiungimento del tasso di copertura minima dell'80 per cento, prescritto dalla legge.

PREFETTURA DI

*Elenco enti a cui è stata irrogata la sanzione di legge per l'anno _____ sulla base della certificazione
per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno _____*

Numero	Denominazione ente sanzionato	Istroni provvedimento di sanzione	Codice motivo di sanzione (1)			
			Genesco	Dom. ind.	Net. urb.	Acq.
		N. _____				
		DEL				
		N. _____				
		DEL				
		N. _____				
		DEL				
		N. _____				
		DEL				
		N. _____				
		DEL				
		N. _____				
		DEL				
		N. _____				
		DEL				
		N. _____				
		DEL				

NOTA (1): Vedi allegato 2

, li

Il prefetto

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1994.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - U.N.I.C.R.I., nei giudizi attivi e passivi, avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1899, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'U.N.I.C.R.I. -

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'U.N.I.C.R.I. - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2281

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 marzo 1994.

Integrazione alla delega concessa alle prefetture relativamente alle funzioni di controllo delle certificazioni degli enti locali per la dimostrazione del tasso di copertura di alcuni servizi e di irrogazione della sanzione di legge.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto n. 13237/740602/01 del 5 agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 concernente la delega ai prefetti della Repubblica delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali a decorrere dall'anno 1992, nonché dell'adozione dei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge;

Considerato che nel suddetto caso, trattandosi di specifica e circostanziata delega data ai prefetti della Repubblica, non può essere ammesso ricorso gerarchico, ma esclusivamente ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale, a decorrere dall'anno 1994, individua in tutti gli enti locali e quindi nelle amministrazioni

provinciali, nei comuni e nelle comunità montane i soggetti destinatari della sanzione consistente nella perdita del 3 per cento del contributo ordinario mediante trattenuta in unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi, da irrogare in caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Vista la nuova disciplina a regime dei trasferimenti erariali agli enti locali di cui agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo n. 504 del 1992;

Ritenuto pertanto di dover adeguare le disposizioni contenute nel citato decreto n. 13237/740602/01 del 5 agosto 1992 alla considerazione che precede ed alla nuova normativa in materia di trasferimenti erariali agli enti locali di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1992;

Decreta:

Art. 1.

Al comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 13237/740602/01 del 5 agosto 1992, le parole «mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi» sono sostituite con le seguenti: «mediante trattenuta, in unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi».

Il successivo comma 3 del predetto art. 3, è sostituito con il seguente.

«Tali provvedimenti dovranno, inoltre, contenere l'indicazione esplicita dei tempi per il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente e per il ricorso straordinario al Capo dello Stato».

Tali disposizioni modificative si applicano all'attività di controllo delle certificazioni dimostrative della percentuale di copertura dei costi di alcuni servizi dell'anno 1993 e seguenti.

Art. 2.

A decorrere dall'anno 1994 la delega alle prefetture alla adozione dei provvedimenti di sanzioni per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto n. 13237/740602/01 del 5 agosto 1992 è estesa anche nei confronti delle comunità montane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro MANCINO

94A2286

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 1994

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Genova n. 17209 del 6 dicembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Genova;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

Il GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Liguria.

conservatoria dei registri immobiliari di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1994

p. *Il direttore generale* COCCA

94A2283

DECRETO 28 marzo 1994

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza e direzioni regionali delle entrate hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

in data 6 ottobre 1993: commissione tributaria di primo grado e commissione tributaria di secondo grado di Pistoia per sciopero;

nei giorni 27 ottobre 1993 (dalle ore 11 alle ore 14) e 5 novembre 1993 (dalle ore 12 alle ore 14): ufficio del registro di Caserta per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali;

in data 30 ottobre 1993: ufficio delle imposte dirette di Palermo per disinfezione dei locali;

in data 4 dicembre 1993: ufficio del registro successioni di Palermo per disinfezione dei locali;

nei giorni 4 e 5 febbraio 1994: ufficio del registro di Misilmeri per disinfezione dei locali;

in data 7 febbraio 1994 (dalle ore 9 alle ore 11): ufficio del registro di Clusone per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che le cause suesposte devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;